



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa ANNA ORLANDI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3697 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:

B [redacted] A [redacted] (C.F. [redacted]) quale *Trustee* del "Trust [redacted]" costituito dalla società disponente "[redacted] S.r.l. in liquidazione" per atto a rogito Notaio Enrico Chiodi Daelli del 02.08.2010, rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] B [redacted] A [redacted] M [redacted] [redacted] e B [redacted] M [redacted] P [redacted] [redacted], quali fideiussori della cessata [redacted] S.r.l., tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. [redacted] del foro di Rimini, ed altresì rappresentati, anche disgiuntamente, dall'Avv. [redacted] del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Forlì alla [redacted] in forza di procura posta a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

nei confronti di

D [redacted] B [redacted] S.P.A. (P. IVA [redacted]) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott. Delfino Mirandola, come da atto di conferimento poteri a rogito Notaio Alfonso Colombo di Milano del 10.12.2010, rep. n. [redacted] racc. n. [redacted] rappresentata e difesa, in forza di procura posta a margine della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti

[redacted] del foro di Napoli e dall'Avv.

[redacted] del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Forlì alla via [redacted]



**Conclusioni** - All'udienza del 10 luglio 2014, gli attori e la convenuta hanno precisato le proprie conclusioni come da rispettivi fogli separati a fare parte integrante del verbale di udienza.

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso in fatto che il presente procedimento è stato promosso dal dott. B. A. G. nella sua qualità di trustee del "Trust" costituito dalla società disponente S.r.l. in liquidazione", e dai Sig.ri M. e M. F. quali fideiussori della cessata S.r.l., nei confronti di D. E. S.p.A. al fine di, in principalità, sentire dichiarare ed accertare la nullità, per mancanza della forma scritta prescritta *ad substantiam*, dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati con il predetto istituto bancario e dunque che la somma di € 27.492,14 pari all'intero e reale costo del credito erogato alla correntista non è dovuto alla convenuta, in subordine sentire dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla D. E. per competenze, remunerazioni e spese in eccedenza rispetto al tasso di interesse previsto dalla legge, nonché la responsabilità della stessa per inadempimento agli obblighi di buona fede e diligenza inerenti il rapporto di mandato intrattenuto con la correntista e la violazione delle norme di legge in materia di trasparenza bancaria e antitrust.

Si è regolarmente costituita D. E. contestando integralmente le allegazioni e deduzioni attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; ha prodotto copia del contratto di conto-corrente debitamente sottoscritto dalla correntista S.r.l. e ha sottolineato di avere sempre applicato le condizioni economiche pattuite con i correntisti, di non avere violato la buona fede nell'esecuzione del contratto, che mai vi è stata violazione da parte sua degli artt. 117, 118 e 119 del D.Lgs. n. 385/1993 dal momento che lo *ius variandi* intervenuto è sempre stato a favore del correntista e sempre sono state rispettate le soglie di usura di cui alla legge n. 108/1996 per tutta la durata del rapporto nei singoli trimestri di riferimento, ragion per cui essa vanta, alla data del 10.12.2010, per il saldo del conto n. 820240, un credito di € 113.332,58 nei confronti della S.r.l., come certificato dal saldo del conto. Ha quindi, in via riconvenzionale, domandato la condanna degli attori al pagamento di tale importo. Ha poi formulato ulteriore domanda riconvenzionale volta ad ottenere *in primis* declaratoria di nullità o, in subordine, revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del trust costituito per atto a rogito Notaio Enrico Chiodi Daelli di Milano del 02.08.2010 con il quale si è creato il Trust atteso che questa figura non perseguirebbe interessi meritevoli di tutela.



La causa è stata istruita documentalmente e poi ripresa per la precisazione delle conclusioni; previa rimessione in istruttoria, è stata disposta ed espletata c.t.u. contabile. All'esito, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Pare opportuno soffermarsi prima di tutto sulla domanda attorea di declaratoria di nullità dei contratti di conto-corrente e di apertura di credito bancario conclusi dalla [REDACTED] S.r.l. con il convenuto istituto di credito e sulla connessa domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta volta ad ottenere la condanna degli attori al pagamento della complessiva somma di € 113.332,58, quale risultante dal saldo-conto con certificazione notarile del 12.04.2011.

Orbene, mette conto evidenziare, da un lato, come l'art. 117 Testo Unico Bancario prescrive che i contratti sono redatti per iscritto, con consegna di un esemplare ai clienti, e che, in caso di inosservanza della forma prevista, il contratto è nullo, e, dall'altro, che D. [REDACTED] E. [REDACTED] costituendosi, ha depositato copia del contratto di conto corrente stipulato in data 06.10.2008 con la [REDACTED] S.r.l. e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di questa, mancante tuttavia della firma del legale rappresentante della Banca o di altro soggetto da lui delegato. Al riguardo, va tenuto conto che costante ed uniforme giurisprudenza di legittimità, premesso che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam* non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso oppure non sia deceduta (cfr., *ex multis*, Cass. civ. n. 22223/2006; n. 9543/2002; n. 2826/2000; n. 5868/1994).

Ne deriva che, pur mancando la sottoscrizione della banca sul contratto in questione, l'intento della D. [REDACTED] E. [REDACTED] di avvalersi del contratto risulta inequivocabilmente, oltre che dalla avvenuta produzione in giudizio, anche dalle manifestazioni di volontà da questa esternate alla propria cliente nel corso del rapporto di conto-corrente da cui si evidenziava la volontà di servirsi del contratto (ad esempio, le periodiche comunicazione degli estratti-conto) con conseguente perfezionamento dello stesso (vedasi sul punto Cass. civ. Sez. I, 22.03.2012, n. 4564, nonché Tribunale di Reggio Emilia 14.05.2013).



Ciò posto in ordine alla sicura validità del contratto di conto corrente per osservanza della forma scritta, discorso diverso deve essere certamente svolto in ordine al contratto di apertura di credito; non è stato infatti versato in atti copia di detto contratto, con conseguente declaratoria di nullità dello stesso per inosservanza della necessaria forma scritta. Proprio per questo motivo, in ragione della ritenuta nullità dell'apertura di credito, è stata disposta c.t.u. contabile, domandando al perito di accertare e determinare l'importo del capitale effettivamente corrisposto dalla banca in virtù della concessa apertura di credito e l'attuale credito vantato dalla banca, escludendo addebiti, spese, interessi ed altri accessori relativi a detto contratto.

Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., dott. P. F. nel proprio elaborato, in quanto le stesse, rispondendo puntualmente al quesito formulato e all'incarico conferito, risultano frutto di un'attenta analisi del materiale già in atti e di quello acquisito dalle parti e appaiono ben motivate ed argomentate ed immuni da vizi logico-giuridici; ne deriva che, a fronte di un saldo finale derivante dall'estratto conto e portante un credito per la banca pari ad € 109.085,85, eliminati dall'estratto conto addebiti corrispettivi conto a canone, commissioni e spese di portafoglio, commissioni, mora su bonifici con valuta anterogata, imposte bollo di conto-corrente legge n. 133/1994 D.L. n. 691/1994, interessi e competenze nonché spese per una somma complessiva di € 28.630,23, il capitale effettivamente corrisposto dalla banca alla cliente corrisponde ad € 80.455,62.

E' evidente che, in un siffatto quadro, vengono a perdere significativa rilevanza l'eccepito superamento del tasso-soglia e la dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici proprio perché, in ragione della nullità del contratto di apertura di credito, sono state eliminate tutte le voci di cui si è detto sopra. In ogni caso, *ad abundantiam*, è appena il caso di evidenziare che, a fronte delle circostanziate allegazioni e spiegazioni della convenuta banca a proposito del mancato superamento in ciascun mese delle soglie di cui alla legge n. 108/1996 in base alla formula della Banca di Italia, parte attrice non ha provveduto a contestare specificamente le stesse.

Va altresì dato conto che, soltanto in memoria di replica, non avendo provveduto a depositare la comparsa conclusionale, parte attrice deduce che la convenuta banca non sarebbe legittimata a ricevere neppure l'importo risultante dall'elaborato peritale pari, come detto sopra, ad € 80.455,62, stante la mancata formulazione di azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di somma erogata in esecuzione di un contratto dichiarato nullo. Ora, è appena il caso di sottolineare che la parte attrice, nelle



conclusioni dell'atto introduttivo, chiede, in ragione della pronuncia di nullità del contratto bancari, dichiararsi non dovuti € 27.492,14, implicitamente riconoscendo la debenza della restante somma alla banca ovvero il capitale effettivamente versato, eccipisce poi nell'ultimo scritto che, non avendo D. [REDACTED] B. [REDACTED] S.p.A. espressamente formulato domanda di ripetizione di indebito connessa ad un contratto nullo ma domanda di natura contrattuale, la stessa non potrebbe avanzare alcuna ulteriore richiesta. Al riguardo, si osserva che nelle conclusioni parte convenuta formula una generica domanda restitutoria dell'importo di € 113.332,58 o della diversa somma che dovesse risultare come dovuta. In punto di diritto, peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come sia consolidato l'indirizzo per cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. si verifica propriamente solo in caso di omesso esame di una domanda o al contrario di pronuncia su domanda non proposta, mentre esula dall'area normativa della richiamata norma ogni altra distorsione verificatasi per effetto dell'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa; ciò vuole dire che il vizio di ultra ed extra-petizione viene limitato alle ipotesi in cui il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, giunga ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, mentre laddove la sentenza vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti, non si ha violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 07.02.2011, n. 2956).

Ne discende quindi che, in accoglimento della domanda attorea, previa declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito, vanno dichiarate illegittime le clausole di remunerazione del capitale e quindi non sono dovuti alla banca interessi, spese, commissioni ed altri accessori connessi al relativo contratto, per complessivi € 28.630,23; in parziale accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, gli attori vanno dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, a restituire a D. [REDACTED] B. [REDACTED] la somma di € 80.455,62, oltre ad interessi nella misura legale dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Passando ora ad esaminare la domanda del convenuto istituto bancario volta ad ottenere declaratoria di nullità del Trust [REDACTED] è documentalmente provato (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte convenuta) che la [REDACTED] S.r.l. veniva posta in liquidazione volontaria in data 26.07.2010 con iscrizione nel Registro delle Imprese del 29.07.2010, che il 26.07.2010 era nominato liquidatore il dott. B. [REDACTED] A. [REDACTED] già amministratore unico della società, e che il 30.07.2010 veniva approvato il bilancio finale di liquidazione e disposta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con richiesta del 14.09.2010,



trascritta in data 24.09.2010. Risulta altresì dalla documentazione versata in atti (circ. 2010/1 fascicolo attoreo) che, con atto a rogito Notaio Enrico Chiodi Daelli di Milano del 02.08.2010, rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] veniva costituito il Trust [REDACTED] con nomina del liquidatore B [REDACTED] A [REDACTED] a trustee, che erano trasferiti a questo e, dunque sono beni del costituito Trust [REDACTED] "l'intero patrimonio societario attivo e passivo della società [REDACTED] Società a responsabilità limitata in liquidazione, risultante dalla situazione economico-contabile e patrimoniale alla data di costituzione del presente trust", che sono beni in trust i beni conferiti con il predetto atto notarile al trustee, e che, quale guardiano del trust, veniva nominato il Sig. M [REDACTED] F [REDACTED] E [REDACTED]

Si tratta ora di verificare ed accertare, fermo restando che la figura del trust nell'ordinamento civilistico italiano si configura come negozio atipico degno di tutela in ragione della meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi degli artt. 1322 e 1324 c.c., se il Trust [REDACTED] oggetto della presente causa abbia causa lecita in quanto finalizzato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico italiano.

Mette conto evidenziare che un siffatto accertamento risponde ad un interesse generale per cui la domanda di declaratoria di nullità compete a qualsiasi soggetto che vi abbia interesse ex art. 1421 c.c. e, in particolare, alla parte convenuta, che intratteneva rapporti contrattuali con la società cancellata.

Ciò premesso, nella fattispecie che occupa, si è in presenza di una società a responsabilità limitata, la cui assemblea ha deliberato la messa in liquidazione ed il cui liquidatore, successivamente, ha deciso di dar vita al trust, costituito con l'atto notarile del 2 agosto 2010; detto trust, regolato dalla legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 come emendata) richiamata nell'art. 9 dell'atto costitutivo, dovrebbe consentire di realizzare nel miglior modo possibile l'obiettivo della conservazione del valore dell'impresa in funzione del miglior realizzo, a tutela degli interessi dei creditori e dei soci (art. 2487 comma 1 c.c.).

Ora, ritiene questo giudicante che tale obiettivo non possa essere efficacemente raggiunto dal trust per cui è causa. In primo luogo, si deve osservare che la liquidazione societaria è una procedura che impone forme di pubblicità per determinati atti, come l'iscrizione nel registro delle imprese, ma ciò che più conta risulta il fatto che questa procedura, nel suo complesso, rimane governata dalla assemblea dei soci, alla quale compete di deliberare i criteri in base ai quali deve svolgersi la stessa liquidazione, con particolare riguardo alla cessione della azienda sociale, dei suoi rami, ovvero dei suoi beni o diritti o blocchi di essa e agli atti necessari per la conservazione del valore di impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. Inoltre, sempre il



richiamato art. 2487 c.c. stabilisce che l'assemblea possa ~~compete modificare le deliberazioni~~ di cui al primo comma della stessa disposizione, è inoltre previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria su istanza di chi vi abbia interesse (soci, amministratori e sindaci) in funzione surrogatoria dell'inerzia degli amministratori; va aggiunto altresì che l'autorità giudiziaria può disporre d'ufficio istanza al tribunale per la sottoposizione della società ad eventuali procedure fallimentari.

L'istituzione del trust in questione pare inoltre porsi in contrasto con la previsione dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, ratificata con legge n. 364/1989, atteso che alcune disposizioni dell'atto costitutivo vanno ad alterare illegittimamente la procedura di liquidazione predisposta alla tutela di interessi di natura pubblicistica. La irrevocabilità del trust, sancita dall'art. 2.3, si pone in contrasto con le previsioni legislative di cui agli artt. 2487 *ter* e 2487 c.c., in quanto, in primo luogo, la irrevocabilità del trust viene sostanzialmente a sottrarre all'assemblea la possibilità di revocare lo stato di liquidazione e la eventuale delibera di revoca rimarrebbe priva di effetti relativamente ai beni della società trasferiti al *trustee* il quale ne è divenuto irrevocabilmente intestatario, e, in secondo luogo, risulta evidente che, una volta nominato il *trustee* nella persona del liquidatore della società, la revoca del liquidatore in applicazione delle norme contenute nel codice civile non produrrebbe conseguenze sul *trustee* (si noti, infatti, che il potere di revocare e/o sostituire il *trustee* compete unicamente al guardiano, ovvero al Sig. M. [REDACTED] Pa. [REDACTED] E. [REDACTED]).

Si sottolinea poi che l'art. 14 dell'atto costitutivo del trust indica la categoria dei beneficiari finali degli eventuali redditi attivi. Anche in riferimento a tale disposizione, sussistono dubbi in ordine alla possibile, concreta individuazione dei creditori di primo grado, laddove, in aggiunta ai creditori risultanti dalle scritture contabili della società, si indicano anche "quegli altri eventuali soggetti, conosciuti o non conosciuti, che assumano la qualità di creditori ai sensi del codice civile", senza tuttavia individuare alcuna precisa regola che garantisca i creditori della società conferente, non risultando esaustivo il richiamo al codice civile.

Ancora, nella liquidazione della società a responsabilità limitata, è prevista una serie di obblighi ed adempimenti vari a carico dei liquidatori quali, la redazione dei bilanci in fase di liquidazione da sottoporre all'assemblea della società, la richiesta ai soci, in misura proporzionale, dei versamenti ancora dovuti, laddove i fondi disponibili risultassero insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, la predisposizione del bilancio finale di liquidazione che deve essere depositato presso il registro delle imprese e nei confronti del quale ciascun socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio con i liquidatori. Diversamente, nel Trust [REDACTED] costituito nell'agosto del 2010, non si rinvencono



gli obblighi di cui sopra e, nel contempo, è attribuita al trustee una discrezionalità più ampia rispetto a quella che, per legge, compete all'assemblea dei soci ed al liquidatore; al trustee è infatti consentito di stabilire che la finalità del trust è di impossibile realizzazione con una semplice dichiarazione avente data certa, rispetto alla quale i creditori non hanno la facoltà di interferire e ciò perché la libertà accordata al trustee rende remota la possibilità di configurare una sua responsabilità.

In ogni caso, l'atto costitutivo del trust non pare apportare alcuna utilità aggiuntiva rispetto alla normale procedura di liquidazione atteso che il dichiarato scopo di destinare il patrimonio al soddisfacimento dei creditori sociali e di evitare la dispersione dei beni ben poteva essere conseguito attraverso una normale procedura di liquidazione, quello di assicurare la *par condicio creditorum*, "prevenendo la costituzione di diritti di prelazione e/o azioni in executivis di alcuni creditori in danno degli altri", non rientra tra i principi che informano la normale procedura di liquidazione volontaria e, in ogni caso, l'istituito trust non sembra fornire neppure uno strumento di copertura a trattative con il ceto creditorio in vista di concordati o accordi di ristrutturazione, se sol si tiene conto che l'estinzione della società è avvenuta poco più di un mese dopo la messa in liquidazione, l'obiettivo di agevolare "l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali" costituisce, quanto alla alienazione del patrimonio, attività tipica della liquidazione, quello di "agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o di risanamento dell'esposizione debitoria" pare difficilmente percorribile, sempre alla luce della illustrata sequenza temporale, terminata con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Risulta quindi che il trust liquidatorio in questione non fornisce alcuna utilità maggiore rispetto alla liquidazione della [REDACTED] S.r.l., se non quella, denotante un conflitto di interessi, di sgravare il liquidatore dai compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnare al liquidatore stesso la posizione di trustee, la quale, pur comportando significative responsabilità in base all'atto istitutivo e alla legge regolatrice, gli conferisce anche un diritto al compenso (art. 23) - pattuito con il disponente, ovvero con se stesso - che può essere prelevato direttamente dal fondo in trust (con pagamento, quindi, in *prededuzione*, mentre, secondo la giurisprudenza, il credito per il compenso del liquidatore non è assistito neppure dal privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c.).

Le suesposte considerazioni inducono a ritenere che l'atto di trust del 02.08.2010 non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e che il suo programma negoziale, ovvero la causa in concreto, sia insussistente.





Emergono inoltre plurimi indizi di uno scopo "recondito" non legittimo del trust che possono individuarsi in: a) una significativa e peculiare scansione temporale; la [REDACTED] S.r.l. viene messa in liquidazione il 26.07.2010 (data di nomina del liquidatore; l'iscrizione al Registro è del 29.07.2010), dopo appena una settimana, ovvero il 02.08.2010, il liquidatore istituisce il trust nel quale conferisce l'intero patrimonio aziendale, attivo e passivo, il 14.09.2010 il medesimo presenta domanda per la cancellazione della [REDACTED] S.r.l. dal Registro delle Imprese, cancellazione iscritta in data 24.09.2010; b) una figura di guardiano presumibilmente non idonea a tutelare le posizioni beneficiarie; il liquidatore ha infatti nominato M [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED] uno dei due soci della cancellata società ed anche beneficiario finale secondo la clausola 14.2 dell'atto istitutivo; dal contenuto della clausola n. 14.1 emerge un conflitto di interessi tra il guardiano, tenuto a vigilare sull'attività del *trustee* nell'interesse di tutti i beneficiari, e i primi beneficiari del trust cioè "i soggetti conosciuti o non conosciuti che assumano la qualità di creditori ai sensi del codice civile e muniti di un titolo valido ed efficace"; c) l'esclusione di qualsivoglia potere del guardiano di agire nei confronti del *trustee*, con conseguente affrancazione di quest'ultimo da controlli e responsabilità; l'atto costitutivo prevede infatti una forte limitazione ai poteri del guardiano, la quale, in buona sostanza, priva di ogni utilità la sua designazione; d) la "strana" clausola sulla revoca o sostituzione del guardiano; le clausole 24.3 e 24.4 stabiliscono che il guardiano possa essere revocato o sostituito, in caso di rinuncia all'incarico, dal beneficiario finale; nel caso, come già rilevato sopra, i due soggetti coincidono e perciò il guardiano potrebbe auto-revocarsi in caso di "imperita, negligente o imprudente esecuzione degli obblighi ad esso affidati"; e) l'assoluta incertezza sull'effettiva attività svolta dal *trustee*, con particolare riferimento al dovere di informare i beneficiari dell'esistenza del trust e delle sue vicende, tanto più che nel caso che occupa il guardiano, beneficiario finale e già socio della [REDACTED] è in conflitto di interessi con i creditori beneficiari e sfornito di poteri di azione.

Anche le osservazioni di cui sopra confortano la fondatezza della ritenuta nullità del Trust [REDACTED]

In tal senso, del resto, si pongono numerose pronunce di merito; si è infatti, ad esempio, statuito come non sia meritevole di tutela un trust istituito da una società in liquidazione il cui programma negoziale abbia in concreto gli effetti di fare continuare la gestione liquidatoria con una veste giuridica differente e con scopi e modi diversi da quelli imposti dalle norme sulla liquidazione e come un guardiano impossibilitato a tutelare le posizioni dei beneficiari e ad agire nei confronti del *trustee* confermi che il liquidatore/disponente abbia istituito il trust e si sia nominato *trustee* solo per operare al di fuori dei controlli legalmente



previsti per le società in liquidazione, nonché per occupare le pretese creditizie e dilazionare istanze di fallimento (così si è espresso Tribunale di Reggio Emilia, 14.03.2011). Ancora, si è affermato che un trust liquidatorio il quale si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa era già insolvente, è incompatibile *ab origine* con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lett. c), della Convenzione dell'Aja del 01.07.1985 e di conseguenza è nullo (vedasi, Tribunale Milano, Sez. I, 16.06.2009). In modo non dissimile, secondo altra pronuncia (Tribunale di Trieste 22.01.2014), deve ritenersi privo di causa e, comunque, non riconoscibile perché non persegue interessi meritevoli di tutela, il trust che non prevede alcun trasferimento di diritti al *trustee* e che di fatto persegue quale unico fine la segregazione patrimoniale dei beni del disponente. Da ultimo, anche la Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla figura del trust liquidatorio e sulla possibilità di ritenerlo nullo ex art. 1418 c.c., in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 09.05.2014, n. 10105).

Ne discende quindi che, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla D. [REDACTED] B. [REDACTED] va dichiarata la nullità dell'atto costitutivo del Trust [REDACTED]

Per quanto attiene alle spese di lite, stante la parziale, reciproca soccombenza, si stima congruo compensarle interamente tra le parti.

Le spese di c.t.u. restano definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da B. [REDACTED] A. [REDACTED] B. [REDACTED] J. [REDACTED] M. [REDACTED] e B. [REDACTED] M. [REDACTED] F. [REDACTED] nei confronti di D. [REDACTED] B. [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data 03.12.2010, nonché sulle domande riconvenzionali avanzate dalla parte convenuta nella memoria di costituzione depositata in Cancelleria il 15.04.2011, così provvede:

ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto:

Previa declaratoria di nullità unicamente del contratto di apertura di credito bancario intercorrente tra la società [REDACTED] S.r.l. e D. [REDACTED] B. [REDACTED] S.p.A., ACCERTA e DICHIARA che non sono legittimi e quindi non sono dovuti alla banca addebiti, spese, commissioni, interessi ed altri accessori relativi a detto contratto, per un ammontare complessivo di € 28.630,23;



ACCOGLIE in parte le domande riconvenzionali avanzate dalla parte convenuta e per l'effetto:

CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a corrispondere alla banca convenuta la somma complessiva di € 80.455,62, oltre ad interessi nella misura legale dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

ACCERTA e DICHIARA la nullità del trust istituito per atto a rogito Notaio Enrico Chiodi Daelli di Milano del 02.08.2010, rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] con il quale si è costituito il "Trust [REDACTED]";

COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali;

PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna, le spese di c.t.u.;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Forlì, lì 17 gennaio 2015.

Il Giudice

ANNA ORLANDI

IL CASO.it

